

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

15 FEB. 2000

ADDI' 15 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|------------|----------|-----------|
| BADALONI | Pietro | Presidente | FEDERICO | Maurizio | Assessore |
| COSENTINO | Lionello | Vice Presidente | HERMANIN | Giovanni | " |
| ALEANDRI | Livio | Assessore | LUCISANO | Pietro | " |
| AMATI | Mastio | " | MARCONI | Angiolo | " |
| BONADONNA | Salvatore | " | META | Michele | " |
| CIOFFARELLI | Francesco | " | PIZZUTELLI | Vincenzo | " |
| DONATO | Pasquale | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... CMISSIS

ASSENTI: PRESIDENTE BADALONI - ASS. RI BONADONNA - DONATO - HERMANIN

DELIBERAZIONE N° 388

OGGETTO: Attuazione dell'art. 19 comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 - Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e Mediocredito Centrale S.p.A.



OGGETTO: Attuazione dell'art. 19 comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e Mediocredito Centrale S.p.A.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive

VISTA la legge 127 del 15.05.97.

VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede l'istituzione presso ciascuna regione di un Fondo unico regionale in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;

VISTO l'art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che le regioni subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi e già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;

PRESO ATTO che tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale s.p.a. sono state stipulate e vigono convenzioni per la gestione degli interventi agevolativi di cui ai seguenti provvedimenti normativi:

- legge 28 novembre 1965 n. 1329 - agevolazioni per l'acquisto di macchinari;
- legge 27 ottobre 1994 n. 598, art. 11 - agevolazioni per il consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve verso banche e per investimenti per l'innovazione tecnologica e tutela ambientale;
- legge 5 ottobre 1991 n. 317, capo IV (artt. 17, 18, 19, 23 comma 2, 24 e 25) - agevolazioni ai consorzi fra piccole e medie imprese;
- legge 19 luglio 1993, n. 237 art. 2, comma 2 - concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ad enti creditizi e a società finanziarie di partecipazione, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese;
- legge 5 ottobre 1991 n. 317, art. 31 - contributi per il reintegro delle perdite subite dai fondi di garanzia costituiti da consorzi, società consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi;
- legge 23 dicembre 1966, n. 1142, art. 28 - fondo centrale di garanzia per calamità naturali - e successive modificazioni ed integrazioni.

RITENUTO in attuazione del citato comma 12 dell'Art. 19 d.lgs n. 112/98 e dell'Art. 87 comma 2° della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14 ai fini del subentro nelle convenzioni vigenti di dover prevedere i necessari adeguamenti da apportare alle richiamate convenzioni;

VISTO l'allegato schema di atto aggiuntivo tra la Regione Lazio e Mediocredito Centrale S.p.A. integrativo delle convenzioni stipulate tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale S.p.A.

DELIBERA

- Di subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni di cui in premessa alle condizioni e con le modalità indicate nello schema di atto aggiuntivo tra la Regione Lazio e il Mediocredito Centrale S.p.A. , allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;
- Di autorizzare di conseguenza la sottoscrizione della convenzione tra la Regione Lazio e il Mediocredito Centrale S.p.A., da effettuarsi ai sensi dell'art 19 della L.R. 7 giugno 1999 n. 6.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127 del 15.05.97.

IL VICE PRESIDENTE : F.to Lipnello COSENTINO

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

10. 2000



60

ATTO AGGIUNTIVO TRA LA REGIONE LAZIO E MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.
INTEGRATIVO DELLE CONVENZIONI STIPULATE TRA IL MINISTERO DEL TESORO E
MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. NELLE QUALI LA REGIONE LAZIO SUBENTRA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 19 COMMA 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

L'anno 2000, addi del mese di

tra

la Regione Lazio (di seguito "Regione"), rappresentata da [], nato a [] e domiciliato in [] in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa Regione, in Via [], giusta delibera della Giunta regionale n. [] del [], che si allega in copia sub a,

e

Mediocredito Centrale S.p.A.- Gruppo Bancaroma, con sede in Roma, via Piemonte n. 51, capitale versato lire 2.757.711.840.000, codice fiscale n. 00594040586, iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n. 3362/94, nell'albo delle banche al n. 74762.6.0 e nell'albo dei gruppi bancari al n. -----, rappresentato dal dr. -----, ----- della società, nato a -----il ----- e domiciliato in Roma, in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa società, autorizzato alla stipula giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del -----, che si allega in copia sub b;

- visto l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 che ha previsto la successione del Mediocredito Centrale SpA nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'ente originario di diritto pubblico era titolare, nonché la stipula di apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni e la istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativamente a tali concessioni;
- viste la convenzione stipulata in data 2 marzo 1995 tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale - come modificata ed integrata con atti del 10 maggio 1996 e dell'8 settembre 1998 e del 7 maggio 1999 (che si allegano in copia sub c, d, e ed f) - e la convenzione stipulata in data 10 maggio 1996 tra il Ministero del Tesoro e

Mediocredito Centrale relativa alla gestione degli interventi di cui all'art. 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (che si allega in copia sub g);

- visto l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che regola il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- visto l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede l'istituzione presso ciascuna regione di un Fondo unico regionale in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;
- visto l'art. 19, comma 12, del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale stabilisce che le regioni subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalle stesse in virtù di leggi e già vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;
- visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante interventi per la razionalizzazione per il sostegno pubblico alle imprese in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- visto l'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il quale stabilisce che i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di società controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statuari del suddetto gestore o delle società anzidette;
- visto l'art. 45, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – il quale stabilisce che i compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti dalle convenzioni con le amministrazioni statali cui le Regioni subentrano in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli

je

u

y la

stanziamenti di cui all'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

- considerato che una Quota del Fondo unico regionale potrà essere destinata dalla Regione agli interventi agevolativi oggetto del presente Atto (di seguito "Quota di Fondo");
- considerata la necessità di adeguare le sopra richiamate convenzioni tra Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo, così come gli allegati.

ARTICOLO 2

1. Il presente Atto ha per oggetto gli interventi agevolativi (di seguito, collettivamente, anche "Agevolazioni"), di cui ai seguenti provvedimenti normativi:

- a) legge 28 novembre 1965 n. 1329 – agevolazioni per l'acquisto di macchinari;
- b) legge 27 ottobre 1994 n. 598, art. 11 – agevolazioni per il consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve verso banche e per investimenti per l'innovazione tecnologica e tutela ambientale;
- c) legge 5 ottobre 1991 n. 317, capo IV (artt. 17, 18, 19, 23 comma 2, 24 e 25) – agevolazioni ai consorzi fra piccole e medie imprese;
- d) legge 19 luglio 1993, n. 237 art. 2, comma 2 - concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ad enti creditizi e a società finanziarie di partecipazione, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel

d

u

Gi *bu*

capitale di rischio di piccole e medie imprese;

- e) legge 5 ottobre 1991 n. 317, art. 31 – contributi per il reintegro delle perdite subite dai fondi di garanzia costituiti da consorzi, società consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi;
- f) legge 23 dicembre 1966, n. 1142, art. 28 - fondo centrale di garanzia per calamità naturali - e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Resta comunque inteso che, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, fino a compimento degli atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni di cui alle leggi indicate nei commi precedenti, per i quali alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo, la gestione dei procedimenti stessi esula dal presente Atto aggiuntivo ed è regolata da convenzione tra Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale.

ARTICOLO 3

1. L'amministrazione delle agevolazioni di cui al precedente art. 2 e della relativa Quota di Fondo sono affidate ad un Comitato di gestione, organo di Mediocredito Centrale S.p.A. (di seguito "Comitato"), composto da cinque membri nominati dal Mediocredito Centrale stesso, di cui uno su designazione dello stesso Mediocredito Centrale e i restanti quattro, tra cui il Presidente individuato tra il personale direttivo delle competenti strutture regionali, su designazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive'. Ai membri del Comitato viene corrisposto un compenso rappresentato da un gettone di presenza per ciascuna seduta cui il membro nominato abbia presenziato. L'importo del gettone di presenza spettante ai membri del Comitato viene determinato dal Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale entro un tetto annuo onnicomprensivo di 30 Milioni di lire.

2. Il Comitato in osservanza dei decreti legislativi in premessa e delle leggi regionali emanate in materia ai sensi dell'art. 19 commi 6 e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

J

4 - la

n. 112. stabilisce le condizioni, i criteri, le modalità e le direttive per gli interventi agevolativi nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo della Regione.

3. Il Comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:

- a) delibera sulle singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni;
- b) delibera in ordine alle revoche, alle rinunzie ed alle transazioni relative alle operazioni medesime, nonché all'avvio di azioni giudiziarie;
- c) propone le condizioni, i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni;
- d) approva annualmente, entro il 30 aprile, la rendicontazione e la situazione contabile, al 31 dicembre dell'anno precedente, delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico della Quota di Fondo. La suddetta situazione contabile viene trasmessa, a cura della segreteria del Comitato, alla Regione;
- e) approva i prospetti dimostrativi e la relativa relazione riguardanti l'ammontare delle commissioni e dei rimborsi di cui all'art. 8 dovuti a Mediocredito Centrale.

4. Fino all'adozione da parte della Regione di nuove direttive, condizioni, criteri e modalità operative che disciplinano la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 2 comma 1, restano in vigore in quanto applicabili le vigenti circolari operative di Mediocredito Centrale.

5. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e per garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il Comitato delega il Presidente ad assumere le delibere di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del presente atto. La concessione dei contributi è condizionata alla ratifica da parte del Comitato che deve essere adottata nella prima riunione successiva alla data di deliberazione del Presidente.

6. Il Comitato si riunisce a Roma presso gli uffici di Mediocredito Centrale.

[Handwritten signatures and stamps]

- 5 -

ARTICOLO 4

1. Mediocredito Centrale si attiene nello svolgimento della sua attività alle disposizioni emanate dal Comitato, in conformità di quanto previsto dai provvedimenti normativi relativi agli interventi di cui all'art. 2 e dalle leggi regionali emanate in materia ai sensi dell'art. 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La gestione delle agevolazioni viene realizzata da Mediocredito Centrale con servizi e strutture tecnico-organizzative adeguati e distinti da quelli relativi alla attività bancaria dello stesso Mediocredito Centrale, ed è improntata ai principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Mediocredito Centrale ha la rappresentanza negoziale e giudiziale sia attiva che passiva - ivi compreso il potere di farsi a sua volta rappresentare - per la tutela di ogni ragione e diritto afferenti alla gestione delle risorse e degli interventi agevolativi oggetto dello stesso Atto aggiuntivo.
4. Il collegio sindacale di Mediocredito Centrale esercita il controllo sulla gestione delle Agevolazioni da parte di Mediocredito Centrale stesso.
5. La Regione può disporre in ogni momento verifiche e controlli sull'amministrazione e gestione delle Agevolazioni. A tale scopo Mediocredito Centrale porrà a disposizione presso la propria sede legale, la documentazione di cui è in possesso.

ARTICOLO 5

1. Nell'ambito dell'attività di gestione, Mediocredito Centrale svolge altresì in via accessoria e strumentale le seguenti funzioni:
 - a) cura la segreteria del Comitato e nomina il Segretario;
 - b) sottopone al Comitato le condizioni, i criteri e le modalità operative per la concessione delle Agevolazioni;
 - c) in relazione alle singole operazioni, esplica l'attività istruttoria, esprime il parere tecnico, procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni del

- Comitato, all'erogazione delle agevolazioni, all'eventuale effettuazione delle ispezioni e dei controlli, anche qualora richiesti dalla Regione, e cura la contabilizzazione;
- d) sottopone al Comitato la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste da quest'ultimo;
 - e) propone al Comitato l'ammontare delle commissioni, di cui all'art. 8, dovute per l'attività svolta, corredato delle relative relazioni e prospetti informativi;
 - f) trasmette trimestralmente alla Regione i dati necessari alla programmazione degli interventi ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ed al monitoraggio e alla valutazione dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto.

ARTICOLO 6

Mediocredito Centrale svolge inoltre per la Regione i seguenti servizi:

- a) informazione alle imprese e agli altri soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso alle agevolazioni, dotandosi di adeguata articolazione territoriale;
- b) assistenza e consulenza nella progettazione di strumenti di agevolazione per le imprese, con particolare riferimento a credito e finanza, tutela ambientale, innovazione e ricerca, internazionalizzazione d'impresa e promozione delle esportazioni e creazione di nuove imprese, ivi compresa la verifica della compatibilità delle misure proposte con la legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di incentivi alle imprese, nonché con la normativa in materia di aiuti di Stato.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, Mediocredito Centrale collabora con Unionfidi Lazio S.p.A., Bic Lazio S.p.A. ed altri intermediari finanziari locali e soggetti con adeguate competenze in materia.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ARTICOLO 7

1. La Quota di Fondo costituisce un patrimonio autonomo e distinto, ad ogni effetto di legge, dal patrimonio di Mediocredito Centrale, gestito da Mediocredito Centrale medesimo con la diligenza del mandatario in conformità ai criteri di cui al precedente art. 4. È esclusa qualsiasi responsabilità di Mediocredito Centrale in tutte le ipotesi in cui le disponibilità finanziarie relative alla Quota di Fondo divengano, per qualsiasi ragione, insufficienti a sostenere le necessità scaturenti dalla gestione operativa delle agevolazioni.
2. Mediocredito Centrale, al fine di assicurare la corrente operatività delle gestioni di cui trattasi, è autorizzato a trasferire e detenere presso banche primarie una quota delle disponibilità della Quota di Fondo, entro i limiti e le modalità fissati dalla normativa vigente in materia; i relativi proventi sono portati ad incremento delle disponibilità della gestione in oggetto.

ARTICOLO 8

1. Per la gestione delle agevolazioni oggetto della presente convenzione sono corrisposte a Mediocredito Centrale, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, con riferimento rispettivamente al secondo semestre dell'anno solare precedente e al primo semestre di quello in corso, commissioni calcolate con le modalità ed i criteri indicati nelle convenzioni tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale richiamate in premessa, limitatamente a quanto previsto per gli interventi agevolativi oggetto del presente Atto.
2. La misura delle predette commissioni potrà essere riveduta annualmente, di intesa tra le parti contraenti, in dipendenza di variazioni dei costi diretti e indiretti di gestione, nonché dei ricavi previsti tali da determinare, per l'uno o l'altro dei contraenti, un'eccessiva onerosità sopravvenuta nell'adempimento delle rispettive obbligazioni.
3. Le spese legali e tutti gli oneri derivanti da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alla gestione delle agevolazioni oggetto del presente Atto, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione stessa, sono rimborsate al Mediocredito Centrale

Je

4

y *cu*

secondo le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità sono rimborsate ogni anno al Mediocredito Centrale, entro il limite dello 0,80% dei contributi erogati nell'anno di riferimento, le spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 6 lettera a), sulla base di dettagliata relazione e idonea documentazione attestante le spese sostenute e la loro addizionalità rispetto alla gestione degli interventi sulla base delle convenzioni citate in premessa.

4. Mediocredito Centrale sottopone alla Regione, con delibera del Comitato, l'importo delle commissioni e dei rimborsi dovuti per il periodo di riferimento. In assenza di rilievi o richieste di chiarimenti da parte della Regione entro i successivi 30 giorni dalla ricezione, Mediocredito Centrale imputa tale importo alle disponibilità finanziarie a ciò destinate ai sensi dell'art.45, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previa autorizzazione delle amministrazioni statali competenti.

ARTICOLO 9

1. Il presente Atto, avente effetto dalla data indicata nei provvedimenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ha scadenza pari a quella delle convenzioni di cui alle premesse stipulate tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale. I componenti del Comitato, nominati su indicazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive, svolgono le loro funzioni fino a diversa designazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive in carica. Nel caso l'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive in carica designi nuovi membri, Mediocredito Centrale S.p.A provvede alla loro conseguente nomina.

2. Le parti convengono che eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate, sulla base di intese concordate, mediante appositi atti aggiuntivi.

3. L'Assessore all'Industria designa i membri del Comitato di propria competenza entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo. Decorso tale termine, al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni operative, le relative deliberazioni sono assunte dal Comitato previsto dalla Convenzione stipulata in

data 2 marzo 1995 con il Ministero del Tesoro. In tal caso, viene data comunicazione alla Giunta regionale delle deliberazioni assunte.

4. Il presente Atto viene steso in 3 originali in carta semplice, debitamente bollati fin dall'origine a cura e spese del Mediocredito Centrale, ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

5. Alle commissioni di cui al precedente articolo 8 si applica il regime di esenzione I.V.A. di cui all'art. 10, nn. 1 e 9, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

6. In quanto compatibili o non derogate dal presente Atto, si applicano allo stesso le norme di cui alle convenzioni tra il Ministero del Tesoro e Mediocredito Centrale.

Regione Lazio

Mediocredito Centrale

